

---

# Materiale elettrico bassa tensione

## LA NUOVA DISCIPLINA SUL MATERIALE ELETTRICO A BASSA TENSIONE

In data 25 maggio 2016 è stato pubblicato, sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 121, il [Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86](#) (*file PDF*) - Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Per il materiale elettrico immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 è consentita l'applicazione della precedente normativa (direttiva 2006/95/CE).

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 volt in corrente continua.

Il decreto **non si applica** nei seguenti casi:

- materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- materiali elettrici per radiologia e uso clinico;
- parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- contatori elettrici;
- basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
- dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- disturbi radioelettrici;
- materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia;
- kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.

## [OBBLIGHI DEI FABBRICANTI](#)

---

## OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI

## OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

### INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

Il materiale elettrico di bassa tensione deve riportare (sul prodotto o sulla confezione) queste **indicazioni** e informazioni:

- marcatura CE;
- numero di tipo, di lotto o di serie, qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;
- nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato; se il fabbricante è situato fuori dall'Unione Europea, il prodotto deve riportare i contatti dell'importatore stabilito nell'Ue;
- informazioni e istruzioni sulla sicurezza in lingua italiana.

### AUTORITA' DI VIGILANZA

Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti, tra cui le Camere di Commercio. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Nel caso in cui gli organi di vigilanza nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che il materiale elettrico è in tutto o in parte non rispondente agli obiettivi di sicurezza, ne informano il MISE che, qualora ritenga che il materiale elettrico non rispetti le prescrizioni del D.Lgs. n.86/2016, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le misure correttive per renderlo conforme o, eventualmente, di ritirarlo o richiamarlo dal mercato, entro un termine congruo e proporzionato alla natura del rischio. In caso di inadempienza dell'operatore il MISE adotta provvedimenti provvisori motivati volti a proibire o limitare la messa a disposizione del materiale elettrico sul mercato nazionale. Gli oneri relativi alle misure correttive adottate sono a carico dell'operatore economico destinatario del provvedimento.

### SANZIONI

In caso di violazioni vengono applicate le sanzioni previste dall'art.14 del D.Lgs. n.86/2016.

**E' prevista una sanzione pecuniaria amministrativa di una somma compresa tra 500 euro e 5000 euro per le seguenti non conformità formali di cui all' art. 18 D.Lgs. n. 86/2016:**

- marcatura CE non apposta o apposta in violazione dell'art.30 del Regolamento UE n. 765/2008;
- dichiarazione di conformità UE non compilata o non compilata correttamente;
- documentazione tecnica non disponibile o incompleta;
- estremi identificativi del produttore o importatore mancanti, incompleti o falsi;
- identificativo del prodotto mancante;
- avvertenze e istruzioni d'uso in lingua italiana mancanti;
- indicazioni mancanti dei fornitori o degli operatori a cui è stato fornito materiale elettrico alle

---

autorità che lo richiedono.

**Gli operatori economici che immettono sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del D.Lgs n.86/2016 diverse dalle non conformità formali o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ogni pezzo, ed in ogni caso di una somma non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 60.000 euro (non inferiore a 800 euro e non superiore a 5.000 euro in caso di messa a disposizione sul mercato).**

## APPROFONDIMENTI

[Schede tecniche prodotti elettrici](#) (file PDF)

E' possibile consultare le schede dei prodotti elettrici anche sul [portale etichettatura](#)

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mer 03 Apr, 2024

Condividi

---

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (4 votes)

Rate